
Legge regionale 13 febbraio 2015, n. 14

Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale)

(Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 20.02.2015)

INDICE

PREAMBOLO

Art. 1 - Modifiche all'articolo 11 della l.r. 3/2009

Art. 2 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 9, comma 7, dello Statuto;

Vista la legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015);

Considerato quanto segue:

1. Con la l.r. 86/2014 è stato radicalmente modificato l'istituto del vitalizio per il quale, ferma restando la sua completa abolizione a decorrere dalla prossima legislatura regionale, è stato previsto l'innalzamento dell'età ai fini della sua percezione;

2. Si è riscontrato, tuttavia, ad un successivo riesame, che la formulazione letterale delle nuove disposizioni potrebbe determinare una possibile disparità di trattamento per i consiglieri che abbiano svolto più di una legislatura ma meno di due;

3. Pertanto, al fine di eliminare ogni incertezza applicativa, si rende opportuno intervenire sull'articolo 11 della l.r. 3/2009, come sostituito dall'articolo 71 della l.r. 86/2014, prevedendo espressamente il caso sopra richiamato, per il quale il trattamento viene equiparato a quello previsto in via generale per tutti i consiglieri;

4. Dato l'imminente termine della legislatura, è necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

Art. 1

Modifiche all'articolo 11 della l.r. 3/2009

1. Al comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale), le parole: “ *per un periodo di cinque anni* ” sono sostituite dalle seguenti: “ *per un periodo di almeno cinque anni, compresi coloro che si sono avvalsi della facoltà di cui al comma 2.* ”.

Art. 2

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.